

Deliberazione 6 maggio 2010 - EEN 10/10

Chiusura del procedimento per il riesame di provvedimenti di verifica e certificazione di progetti di risparmio energetico ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela e dell'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti di Escoitalia S.r.l., in materia di riconoscimento di titoli di efficienza energetica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/05 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*" e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*" (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, o decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "*Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004*" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2002, n. 234/02, così come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 234/02);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04);

- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione 20 aprile 2005, n. 70/05 (di seguito: deliberazione n. 70/05);
- la deliberazione dell’Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2008, VIS 14/08 (di seguito: deliberazione VIS 14/08);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2009, EEN 23/09 (di seguito: deliberazione EEN 23/09).

Considerato che:

- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 individuano obiettivi quantitativi nazionali annuali di risparmio di energia primaria per gli anni dal 2005 al 2012, in base a quanto stabilito rispettivamente dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- gli obiettivi quantitativi nazionali annuali di risparmio di energia primaria di cui al precedente alinea sono ripartiti dall’Autorità tra le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale obbligate ai sensi dei decreti ministeriali di cui al medesimo alinea (di seguito: distributori obbligati), in base ai criteri definiti dagli stessi decreti;
- i progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti alinea devono essere conformi, in particolare, a quanto previsto dall’articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, e possono essere eseguiti mediante azioni dirette dei distributori obbligati, o tramite i soggetti individuati dall’articolo 8, comma 1 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come integrati dall’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, tra i quali sono comprese le società terze operanti nel settore dei servizi energetici;
- pertanto le società terze operanti nel settore dei servizi energetici, quali la società Escoitalia S.r.l. (di seguito: Escoitalia o società), pur non essendo soggette ad alcun obbligo di risparmio energetico, possono, ai sensi dell’articolo 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, realizzare progetti di risparmio energetico ed ottenere titoli di efficienza energetica attestanti i risparmi di energia primaria effettivamente conseguiti (di seguito anche: TEE o certificati bianchi) al fine di venderli ai distributori obbligati;
- la deliberazione n. 219/04 riconosce, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, successivamente sostituito dall’articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, un contributo tariffario ai costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico agli stessi assegnati; tale contributo viene erogato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico su specifica richiesta dell’Autorità ed è finanziato con il prelievo sulle tariffe elettriche e del gas naturale pagate da tutti i consumatori;
- il contributo tariffario di cui al precedente alinea concorre a determinare il valore economico dei titoli di efficienza energetica emessi a certificazione dei risparmi

energetici conseguiti anche dalle società come Escoitalia e da queste successivamente venduti ai distributori obbligati;

- in base all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico ed all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui agli stessi decreti sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità stabilite nelle *“Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica”*, che sono state approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 103/03;
- l'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che i prodotti, gli apparecchi e i componenti di impianto utilizzati nell'ambito dei progetti di cui ai medesimi decreti posseggano le caratteristiche indicate nel medesimo articolo, certificate con le modalità precisate nello stesso per ogni specifico caso;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), delle Linee guida, un progetto è composto da uno o più interventi di risparmio energetico ammissibili ai sensi dell'articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera y) (allora lettera v) e di seguito indicata comunque come lettera v), delle Linee guida, il soggetto titolare del progetto *“risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione dello stesso, inclusa la veridicità e la completezza delle informazioni”* rese al soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione dei risparmi ai sensi degli articoli 13 e 14 delle medesime Linee guida;
- l'articolo 12, comma 1, delle Linee guida stabilisce che il soggetto titolare del progetto di risparmio energetico deve presentare al soggetto responsabile dell'attività di verifica e certificazione una richiesta di verifica e certificazione *“dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti”* secondo quanto previsto al successivo articolo 13 delle medesime Linee guida;
- nella richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea (di seguito anche: RVC) i soggetti titolari di progetto dichiarano che i progetti rendicontati sono stati realizzati in conformità al dettato delle Linee guida;
- in particolare, nella richiesta di verifica e certificazione i soggetti titolari di progetti quali quelli presentati da Escoitalia dichiarano, ai sensi dell'articolo 9 delle Linee guida, la conformità dei progetti rendicontati al disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che individua le caratteristiche tecniche che devono possedere i prodotti, apparecchi e componenti dei progetti di cui si chiede la certificazione, e alla normativa tecnica specificata nelle schede tecniche approvate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 2, delle Linee guida;
- ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, delle Linee guida, nel caso di interventi standardizzati il risparmio specifico lordo annuo dell'intervento è quantificato mediante la determinazione, in apposite schede tecniche standardizzate, dei risparmi relativi a ciascuna unità fisica di riferimento (di seguito anche: UFR), senza procedere a misurazioni dirette dei consumi energetici;
- con la deliberazione n. 234/02 l'Autorità ha approvato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, delle Linee guida, le schede tecniche standardizzate n. 1 (sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato), n. 2 (sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a metano a

- camera stagna e accensione piezoelettrica), n. 3 (nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale), n. 4 (sostituzione di scaldacqua a gas, a camera stagna e accensione piezoelettrica), n. 5 (sostituzione di vetri semplici con doppi vetri), n. 6 (isolamento delle pareti e delle coperture), n. 7 (impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW) e n. 8 (impiego di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria);
- con la deliberazione n. 111/04 l’Autorità ha modificato le schede tecniche di cui al precedente alinea ed ha approvato nuove schede tecniche standardizzate, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, delle Linee guida, fra le quali la n. 9 (installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza, inverter, in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza inferiore a 22 kW) e la n. 12 (sostituzione di frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza);
 - con la deliberazione n. 70/05 l’Autorità ha approvato, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, delle Linee guida, nuove schede tecniche standardizzate tra le quali la n. 19 (installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera inferiore a 12 kWf);
 - l’articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che *“l’Autorità per l’energia elettrica e il gas delibera gli atti di indirizzo ai quali devono conformarsi le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione [...]”*;
 - ai sensi dell’articolo 14, comma 1, delle Linee guida, il soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione effettua, anche a campione, i controlli di cui al precedente alinea, necessari ad accertare che i progetti siano stati realizzati in modo conforme alla normativa e alla regolazione di riferimento e a quanto dichiarato e documentato dal soggetto titolare del progetto in sede di richiesta di verifica e certificazione;
 - ai sensi dell’articolo 14, comma 2, delle Linee guida, per consentire i controlli di cui al precedente alinea, il soggetto titolare del progetto è tenuto a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dei singoli interventi che compongono il progetto rendicontato, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato in sede di richiesta di verifica e certificazione;
 - ai sensi dell’articolo 14, comma 3, delle Linee guida, per i progetti standardizzati quali quelli oggetto del presente provvedimento, la documentazione di cui al comma 2 del medesimo articolo deve essere idonea a comprovare, per mezzo di documenti fiscali, come minimo il numero di UFR oggetto degli interventi rendicontati, il rispetto dell’articolo 9, comma 1, delle medesime Linee guida e, qualora previsto nelle schede tecniche relative ai singoli interventi rendicontati, anche il nome e l’indirizzo dei clienti partecipanti;
 - ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, comma 9, e dell’articolo 16, comma 2, delle Linee guida, l’emissione dei titoli di efficienza energetica a certificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti nell’ambito di progetti di tipo standardizzato avviene, per ogni intervento incluso nel progetto, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell’intervento stesso, a decorrere dall’inizio del periodo di riferimento della verifica e certificazione nel quale sono stati contabilizzati per la prima volta, salvo esito negativo di eventuali controlli.

Considerato inoltre che:

- in data 21 settembre 2005 e 27 settembre 2005, Escoitalia, società terza operante nel settore dei servizi energetici, ha presentato per via telematica all’Autorità, ai sensi dell’articolo 12 delle Linee guida, due richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici relative a due progetti, aventi codice 0791293063805R007 e 0791293063805R008 (di seguito rispettivamente: R007 e R008);
- in data 21 settembre 2005 (prot. Autorità n. 22011 del 26 settembre 2005) e 27 settembre 2005 (prot. Autorità n. 22325 del 29 settembre 2005) Escoitalia ha presentato in forma cartacea le medesime istanze di cui al precedente alinea;
- con le suddette istanze Escoitalia ha chiesto all’Autorità di verificare, sulla base di quanto dichiarato nelle stesse, la corretta realizzazione dei due progetti rendicontati e degli interventi che li compongono (rispettivamente 23 interventi per il progetto R007 e 8 interventi per il progetto R008) e di certificare l’entità dei risparmi energetici conseguiti;
- in tale occasione, Escoitalia ha dichiarato espressamente che gli interventi oggetto delle due istanze sono stati realizzati nel rispetto delle Linee guida, con particolare riferimento all’articolo 9 e all’articolo 13, commi 8 e 9;
- in particolare, Escoitalia ha assicurato di aver svolto i progetti rendicontati in conformità all’articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla normativa tecnica specificata nelle schede tecniche di riferimento, garantendo altresì di non aver ricevuto contributi in conto capitale prima dell’entrata in vigore degli stessi decreti ministeriali, conformemente a quanto disposto dai medesimi decreti;
- le dichiarazioni rese da Escoitalia nelle richieste di verifica e certificazione e nei documenti alle stesse allegati hanno, come espressamente riconosciuto nelle dichiarazioni medesime, il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- con note rispettivamente in data 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904) e 21 aprile 2006 (prot. n. RM/M06/2330), il responsabile del procedimento ha certificato, sulla base della documentazione presentata e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla società, che i progetti oggetto delle RVC R007 e R008 avevano conseguito risparmi di energia primaria in ammontare equivalente a quelli rendicontati da Escoitalia e, nel contempo, ha autorizzato la società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (oggi e di seguito: società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. o GME) ad emettere a favore di Escoitalia titoli di efficienza energetica (TEE) corrispondenti in volume e tipologia ai risparmi certificati;
- con le suddette note sono stati riconosciuti risparmi di energia primaria equivalenti, su base semestrale, a 179 TEE di tipo I e 1.664 TEE di tipo II, per il progetto rendicontato con la RVC R007 e a 72 TEE di tipo I e 15 TEE di tipo II per il progetto rendicontato con la RVC R008;
- conformemente a quanto disposto dalle Linee guida, in seguito alle due citate comunicazioni, fatti salvi gli esiti negativi di eventuali controlli, Escoitalia vedeva riconosciuta la persistenza dei risparmi energetici certificati per la rimanente vita utile dei singoli interventi che compongono i due progetti oggetto delle due istanze, con relativa emissione automatica trimestrale da parte del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., su autorizzazione dell’Autorità, dei corrispondenti TEE;
- con deliberazione VIS 14/08 l’Autorità ha disposto di effettuare tre verifiche ispettive nei confronti di soggetti titolari di progetti di risparmio energetico;

- in data 6, 7 e 8 maggio 2008 il personale dell’Autorità, il personale dell’allora Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (oggi Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza hanno svolto la verifica ispettiva presso la sede di Escoitalia;
- la documentazione prodotta da Escoitalia per attestare quanto dichiarato nelle due richieste di verifica e certificazione oggetto di ispezione, che ai sensi delle Linee guida la società era tenuta a conservare dal momento della presentazione delle due citate richieste, è stata successivamente integrata da Escoitalia con una nota in data 3 giugno 2008 (prot. Autorità n. 16133 di pari data), alla quale ha fatto seguito una seconda integrazione effettuata dalla società in data 28 luglio 2008 (prot. Autorità n. 22633 di pari data);
- la relazione ispettiva tiene conto delle integrazioni di cui al precedente alinea ed è stata inviata dalla Direzione Vigilanza e Controllo dell’Autorità alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio della stessa Autorità l’11 gennaio 2009;
- il progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione R007 è stato valutato dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità anche con riferimento ad altri profili, inerenti a quanto comunicato da Escoitalia alla stessa Direzione con nota del 12 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 33303 del 18 dicembre 2007);
- con la nota di cui al precedente alinea, infatti, Escoitalia ha comunicato di aver commesso un non meglio precisato errore materiale nei dati contenuti nella richiesta di verifica e certificazione R007 e, precisamente, nei dati relativi all’intervento n. 9 del progetto con la stessa rendicontato;
- con nota in data 9 aprile 2008 (prot. n. 10413 in pari data) il responsabile del procedimento ha chiesto a Escoitalia di meglio specificare l’errore cui faceva riferimento la nota di cui al precedente alinea;
- con nota prot. Autorità n. 11760 del 21 aprile 2008, Escoitalia ha trasmesso le informazioni richieste;
- con nota in data 24 aprile 2008 (prot. n. 12270 in pari data) il responsabile del procedimento ha comunicato a Escoitalia che, nelle more di una valutazione di dettaglio delle conseguenze di tale rettifica, in considerazione del fatto che il progetto interessato era già stato approvato sulla base dei dati originariamente comunicati dalla società ed aveva, pertanto, già generato consistenti emissioni di titoli di efficienza energetica, si era richiesto al GME il blocco del conto proprietà intestato alla società, al fine di inibire la vendita dei titoli di efficienza energetica in esso registrati a quella data, e si sarebbe provveduto ad inibire ulteriori emissioni automatiche di titoli di efficienza energetica afferenti il progetto oggetto della rettifica;
- il blocco del conto proprietà effettuato dal GME in attuazione della richiesta di cui al precedente alinea ha comportato il blocco di 406 TEE di tipo I e di 10.320 TEE di tipo II che erano registrati a quella data sul conto proprietà di Escoitalia;
- in data 28 aprile 2008 (prot. Autorità n. 12648 del 30 aprile 2008), Escoitalia ha richiesto delucidazioni circa il fatto che il blocco dei titoli si riferisse solo a quelli derivanti dal progetto R007 e non anche ad altri progetti dalla stessa realizzati;
- in data 18 marzo 2009 (prot. n. 13026 del 19 marzo 2009) il responsabile del procedimento, sciogliendo la riserva di valutazione, ha comunicato a Escoitalia le

conseguenze della citata rettifica, ha richiamato quanto già disposto con la precedente comunicazione prot. Autorità n. 12270 del 24 aprile 2008, ed ha quantificato in 11.299 TEE di tipo II i titoli che la società aveva ottenuto indebitamente sulla base dei dati successivamente rettificati dalla stessa con la comunicazione del 21 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11760 in pari data);

- con la medesima nota, il responsabile del procedimento ha quindi disposto il successivo annullamento dei TEE di tipo II che risultavano registrati a quella data sul conto proprietà della società, a titolo di parziale restituzione dell'indebito di cui al precedente alinea, ed ha chiesto ad Escoitalia la restituzione della restante quantità di titoli ottenuta indebitamente entro un termine prestabilito (60 giorni dal ricevimento della comunicazione);
- in attuazione della nota di cui al precedente alinea si è di fatto provveduto a confermare il blocco per il successivo annullamento, di 10.320 TEE di tipo II;
- in data 20 maggio 2009 (prot. Autorità n. 28577, del 22 maggio 2009), Escoitalia ha chiesto al responsabile del procedimento di poter adempiere alla richiesta di cui al precedente alinea ripartendo l'ammontare di titoli dovuti (di seguito: l'indebito) in più *tranches* o, in alternativa, che venisse differito il termine per adempiere a tale richiesta disposto con la stessa comunicazione del 18 marzo 2009 (prot. n. 13026 del 19 marzo 2009);
- in data 8 giugno 2009 (prot. n. 32794 del 9 giugno 2009) il responsabile del procedimento ha concesso a Escoitalia ulteriori 60 giorni per l'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'indebito, decorrenti dal ricevimento della comunicazione stessa;
- il termine di cui al precedente alinea è scaduto nel mese di agosto 2009 senza che Escoitalia abbia restituito i titoli ricevuti indebitamente;
- nel frattempo, la relazione ispettiva ha evidenziato, con riferimento ad entrambi i progetti oggetto della RVC R007 e della RVC R008, e indipendentemente dagli esiti della rettifica, una serie di violazioni della normativa di riferimento;
- in data 31 agosto 2009 (prot. Autorità n. 49980 del 2 settembre 2009) Escoitalia ha richiesto alla Direzione Vigilanza e Controllo e alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità di conoscere gli esiti dell'ispezione svolta in data 6, 7 e 8 maggio 2008;
- in data 8 settembre 2009 (prot. Autorità n. 50857 in pari data) il Direttore Vigilanza e Controllo dell'Autorità rispondeva alla richiesta di cui al precedente alinea;
- in data 26 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 62411 in pari data) il responsabile del procedimento ha trasmesso a Escoitalia la relazione inerente la verifica ispettiva;
- in data 29 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 63749 del 2 novembre 2009) lo studio legale Orlandi Falzone Perillo Associati ha inviato in nome e per conto di Escoitalia una richiesta di definizione immediata degli esiti dell'ispezione di cui ai precedenti alinea;
- in data 17 novembre 2009 (prot. Autorità n. 68020 in pari data) il Direttore Generale dell'Autorità rispondeva alla richiesta di cui al precedente alinea;
- con deliberazione 16 dicembre 2009, EEN 23/09, l'Autorità ha avviato il procedimento di riesame dei provvedimenti datati 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904 in pari data) e 21 aprile 2006 (prot. n. RM/M06/2330 in pari data) al fine di:

- a) verificare il rispetto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, delle Linee guida di cui alla deliberazione n. 103/03 e delle schede tecniche di riferimento dei progetti oggetto dei citati provvedimenti;
- b) quantificare, nel caso di accertata violazione della normativa, i corrispondenti titoli di efficienza energetica che la società Escoitalia non aveva diritto di ricevere, e di esercitare i conseguenti poteri di autotutela sui citati provvedimenti datati 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904 in pari data) e 21 aprile 2006 (prot. n. RM/M06/2330 in pari data);
- c) adottare gli eventuali provvedimenti prescrittivi di cui l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/05;
- con nota in data 16 marzo 2010 (prot. n. 11566 in pari data) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie relative al procedimenti di cui al precedente alinea;
- con nota in data 16 marzo 2010 (prot. Autorità n. 11681 del 17 marzo 2010) Escoitalia ha contestato il blocco dei titoli disposto con nota del 24 aprile 2008 (prot. n. 12270 in pari data) e sollecitato la conclusione del procedimento;
- il "blocco dei titoli" di cui alla suddetta nota è stato a suo tempo disposto in conseguenza della rettifica effettuata dalla società in merito ai dati in precedenza comunicati dalla medesima con la RVC avente codice R007 e sulla base dei quali il responsabile del procedimento aveva certificato i risparmi energetici conseguiti dal progetto, e che tale blocco ha consentito una restituzione parziale di quanto indebitamente percepito dalla società tenuto conto di tale rettifica;
- con nota in data 3 maggio 2010 (prot. Autorità n. 17338 in pari data) la società ha presentato una memoria nell'ambito del procedimento, rinnovando la contestazione relativa al blocco dei titoli disposto con nota del 24 aprile 2008 (prot. n. 12270 in pari data) e lamentando la lunghezza del procedimento.

Considerato dunque che:

- alla luce dei controlli e delle valutazioni effettuate nell'ambito del presente procedimento e dettagliatamente evidenziate anche nella citata comunicazione delle risultanze istruttorie, il progetto rendicontato con la RVC R007 non risulta conforme al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, delle Linee guida e delle schede tecniche di riferimento per quanto di seguito indicato (si osservi che nel progetto non risulta un intervento identificato con il n. 6):
 - a) l'intervento n. 1 viola:
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 8 e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documentazione idonea a provare con certezza che l'intervento rendicontato era stato effettivamente realizzato al momento della presentazione della RVC, ossia il 21 settembre 2005; infatti dalla documentazione prodotta dalla società risulta che il collaboratore al progetto ha dichiarato che l'intervento è stato ultimato genericamente nel corso del 2005;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;

- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 3 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
 - l'articolo 6, comma 1, lettera a) dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento n. 3, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a comprovare e rendere verificabile il rispetto dell'etichettatura a 4 stelle di efficienza energetica delle UFR (caldaie) installate, prevista invece come requisito tecnico che concorre a determinare i risparmi energetici riconosciuti per singola UFR in applicazione della scheda tecnica;
- b) l'intervento n. 2 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a comprovare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
 - l'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, in quanto la società ha prodotto una dichiarazione del collaboratore dalla quale risulta che l'intervento è stato effettuato nel periodo 1998-2004; non è dunque verificabile con certezza che tutto l'intervento rendicontato sia stato realizzato solo a partire dal 1° gennaio 2001;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 3 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
 - l'articolo 6, comma 1, lettera a) dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento n. 3, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti il rispetto dell'etichettatura a 4 stelle di efficienza energetica delle caldaie installate, prevista invece come condizione per l'applicazione della citata scheda tecnica al fine di quantificare i risparmi energetici conseguiti dall'intervento;
- c) l'intervento n. 3 viola :
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 8, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società ha prodotto una dichiarazione del collaboratore dal quale risulta che l'intervento è stato ultimato il 17 dicembre 2005 e, dunque in una data successiva a quella di presentazione della RVC, avvenuta il 21 settembre 2005;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;

- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 4 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento n. 4, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti il fatto che gli scaldi-acqua rendicontati siano effettivamente stati installati in sostituzione di precedenti a gas a camera aperta e fiamma pilota, previsto invece come requisito tecnico per l'applicazione della scheda tecnica n. 4, che concorre a determinare i risparmi energetici riconosciuti per UFR in applicazione della schedastessa ;
- d) l'intervento n. 4 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 4 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento n. 4, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti il rispetto di alcuni requisiti tecnici delle installazioni delle caldaie e per averne prodotto uno contrastante; in particolare per sole 22 installazioni sono state presentate dichiarazioni di conformità ex Legge n. 46/90 che non sono pertanto idonee a garantire il rispetto della normativa tecnica prevista nella scheda tecnica di riferimento; inoltre per 5 di queste installazioni si evince che è stato necessario realizzare un nuovo impianto a gas metano e che, quindi, l'intervento non può aver riguardato sostituzioni di scaldacqua a gas con scaldacqua a gas più efficienti, come invece previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 4 applicata dalla società per quantificare i risparmi energetici conseguiti dall'intervento; infine, per le restanti 38 installazioni rendicontate, non è stato prodotto alcun documento giustificativo;
- e) l'intervento n. 5 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 8, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società ha prodotto un registro di contabilità dal quale risulta che l'intervento è stato ultimato in una data successiva a quella di presentazione della RVC;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
- f) l'intervento n. 7 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;

- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 5 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 5 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti che i locali oggetto dell'intervento siano dotati di impianto di riscaldamento a gas o a gasolio, né documenti comprovanti il rispetto dei valori di trasmittanza termica dei vetri installati e quelli di fattore solare, nel caso di vetri a controllo solare, previsti invece come requisiti tecnici che concorrono a determinare i risparmi energetici riconosciuti per singola UFR in applicazione della scheda tecnica n. 5;
- g) l'intervento n. 8 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 8, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha conservato documentazione idonea a provare e rendere verificabile che l'intervento era stato ultimato prima della presentazione della RVC; infatti la società ha depositato una dichiarazione del collaboratore attestante le tempistiche di realizzazione di sole 21 delle 60 installazioni rendicontate;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 5 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento n. 5, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti il rispetto dei valori della trasmittanza termica dei vetri installati e di quelli del fattore solare, nel caso di vetri a controllo solare, che sono invece previsti come requisiti tecnici delle UFR installate e che concorrono, quindi, a determinare i risparmi energetici riconosciuti per singola UFR in applicazione della scheda tecnica n. 5; la società ha infatti fornito documenti progettuali relativi a soli 21 dei 60 interventi rendicontati e comunque privi di indicazioni in merito ai richiamati requisiti tecnici;
- h) l'intervento n. 9 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 8, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società ha prodotto un registro di contabilità attestante il fatto che l'intervento è stato ultimato in una data successiva a quella di presentazione della RVC;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida per non aver prodotto documenti giustificativi idonei a rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
- i) l'intervento n. 10 viola:

- l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3, delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
 - l'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, in quanto la società ha prodotto una dichiarazione del collaboratore dalla quale risulta che l'intervento è stato effettuato nel periodo 1998-2004, e uno "stato finale dei lavori" che risulta datato febbraio 2000; non è dunque verificabile che l'intervento rendicontato sia stato effettivamente realizzato solo a partire dal 1° gennaio 2001;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 5 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
- j) l'intervento n. 11 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 5 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 5 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto documenti attestanti che i locali oggetto dell'intervento siano dotati di impianto di riscaldamento a gas o a gasolio e comprovanti il rispetto dei valori di trasmittanza termica dei vetri installati e di fattore solare, nel caso di vetri a controllo solare, che sono invece previsti dalla scheda tecnica n. 5 come requisiti tecnici dell'intervento e delle UFR installate e che concorrono, quindi, a determinare i risparmi energetici riconosciuti per singola UFR in applicazione della scheda; la società ha infatti fornito una tabella, inidonea a comprovare il rispetto dei due requisiti tecnici indicati in quanto non è datata, non è firmata e non contiene alcun elemento identificativo della fonte di provenienza;
- k) l'intervento n. 12 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 8, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società ha prodotto documentazione del collaboratore riportante che gli interventi non sono stati realizzati in coerenza con le tempistiche riportate nella RVC;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'art. 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 6 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);

- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento, in quanto la società ha prodotto una dichiarazione del collaboratore attestante che gli interventi di isolamento termico degli edifici realizzati non raggiungono la resistenza termica minima ammissibile prevista dalla scheda tecnica per la zona climatica di riferimento dell'intervento;
- l) l'intervento n. 13 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 6 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto, in base alla documentazione prodotta dalla società: per uno dei lotti rendicontati la società non ha prodotto documenti idonei a dimostrare e rendere verificabile che gli interventi di isolamento termico degli edifici realizzati raggiungano la resistenza termica minima ammissibile prevista dalla scheda tecnica per la zona climatica di riferimento; nei restanti due lotti dell'intervento (per una superficie complessiva di 3.339 m²), i valori di trasmittanza termica delle strutture precedente all'intervento risultano – in base ad una dichiarazione del collaboratore del 2 maggio 2008 - inferiori al valore minimo ammissibile previsto dalla scheda tecnica n. 6;
- m) l'intervento n. 14 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 6 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto documenti idonei ad attestare e rendere verificabile che gli interventi di isolamento termico degli edifici realizzati raggiungano la resistenza termica minima ammissibile prevista dalla scheda tecnica n. 6 come requisito tecnico delle UFR installate nella zona climatica di riferimento ;
- n) l'intervento n. 15 viola:
- l'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, in quanto la società ha prodotto una dichiarazione del collaboratore dalla quale risulta che l'intervento è stato realizzato nel periodo 1998-2004 e uno “stato finale dei lavori” datato febbraio 2000 con riferimento ai lavori effettuati in località “La pulcina”; non è dunque verificabile con certezza che tutto l'intervento rendicontato sia stato realizzato solo a partire dal 1° gennaio 2001;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 6 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento n. 6, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti che gli interventi di isolamento termico degli edifici realizzati raggiungano la resistenza termica minima ammissibile prevista per la zona climatica di riferimento e che i valori di trasmittanza termica delle strutture

precedenti all'intervento siano quelli indicati nella RVC e necessari per l'applicazione della scheda tecnica di riferimento utilizzata dalla società per rendicontare i risparmi conseguiti dall'intervento;

o) l'intervento n. 16 viola:

- l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 6 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento n. 6, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti che i locali oggetto dell'intervento fossero effettivamente dotati di impianto di riscaldamento a gas o gasolio, attestanti il rispetto dei valori di resistenza termica minima ammissibile e la classe di trasmittanza termica della struttura precedente all'intervento previste nella citata scheda tecnica per la zona climatica di riferimento; la società ha infatti fornito una tabella inidonea a comprovare il rispetto dei due requisiti tecnici indicati in quanto non è datata, non è firmata e non contiene alcun elemento identificativo della fonte di provenienza;

p) l'intervento n. 17 viola:

- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 6 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società ha prodotto una dichiarazione del collaboratore attestante che la trasmittanza termica delle strutture precedente all'intervento è compresa in un intervallo di valori che non coincide con il più ridotto intervallo di valori dichiarato dalla società nella RVC (in coerenza con quanto previsto per l'applicazione della scheda tecnica di riferimento), e il cui valore minimo non è comunque ammissibile in base a quanto previsto come condizione di applicabilità della scheda tecnica; pertanto la documentazione prodotta non fornisce gli elementi necessari per verificare l'esatto valore di trasmittanza termica delle strutture precedente all'intervento e, quindi, il rispetto di una delle condizioni di applicabilità della scheda tecnica di riferimento n. 6 utilizzata dalla società per quantificare i risparmi conseguiti dall'intervento;

q) l'intervento n. 19 viola:

- l'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, in quanto la società ha prodotto una dichiarazione del collaboratore dalla quale risulta che l'intervento è stato realizzato nel periodo 1998-2004 e uno "stato finale dei lavori" datato febbraio 2000 con riferimento ai lavori effettuati in località "La pulcina"; non è dunque verificabile con certezza che tutto l'intervento rendicontato sia stato realizzato solo a partire dal 1° gennaio 2001;
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 8 di cui alla

deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);

- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento n. 8, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti la tipologia e il rispetto dei valori minimi di rendimento termico delle UFR (pannelli solari) installate che sono invece previsti come condizione per l'applicazione della scheda tecnica di riferimento n. 8 utilizzata dalla società per quantificare i risparmi energetici conseguiti dall'intervento;
- r) l'intervento n. 20 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
 - l'articolo 1, comma 1, delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 8 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento n. 8, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti la tipologia degli impianti di produzione di acqua calda sanitaria e dei pannelli solari installati, nonché il rispetto dei valori minimi di rendimento termico dei pannelli solari installati previsti invece come condizione per l'applicazione della scheda tecnica di riferimento; la società ha infatti fornito una tabella inidonea a comprovare il rispetto dei due requisiti tecnici appena indicati in quanto non è datata, non è firmata e non contiene alcun elemento identificativo della fonte di provenienza;
- s) l'intervento n. 21 viola:
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 8, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha conservato documentazione idonea a provare che il progetto era stato effettivamente realizzato prima della presentazione della RVC; infatti secondo la documentazione depositata dalla società il collaboratore ha dichiarato che l'intervento è stato ultimato genericamente nel corso del 2005;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 13 comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
 - i decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento n. 1, in quanto la società ha prodotto una dichiarazione del collaboratore dalla quale risulta che gli interventi hanno riguardato installazioni di lampade ad incandescenza e non fluorescenti compatte con alimentatore incorporato come invece previsto

dal campo di applicazione della scheda tecnica n. 1 utilizzata dalla società per quantificare i risparmi energetici conseguiti dall'intervento;

t) l'intervento n. 22 viola:

- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 8, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha conservato documentazione idonea a provare che il progetto era stato effettivamente ultimato al momento della presentazione della RVC;
- l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società ha prodotto documentazione attestante che lo stesso ha avuto ad oggetto installazioni di lampade presso locali comuni (scale, sottotetto, cantina) ed ascensori e non abitazioni, come è invece previsto dal campo di applicabilità della scheda tecnica utilizzata dalla società per quantificare i risparmi energetici conseguiti dall'intervento; in aggiunta la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti il rispetto della prescritta classe di efficienza energetica delle lampade rendicontate;

u) l'intervento n. 23 viola:

- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società ha prodotto una dichiarazione del collaboratore dalla quale risulta che l'intervento stesso ha avuto ad oggetto installazioni di lampade esclusivamente presso parti comuni degli edifici e non abitazioni come è invece previsto dal campo di applicazione della scheda tecnica utilizzata dalla società per quantificare i risparmi energetici conseguiti dall'intervento;

v) l'intervento n. 24 viola:

- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 8, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha conservato documentazione idonea a provare che il progetto era stato realizzato prima della presentazione della RVC;
- l'articolo 1, comma 1, lettera v) e l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate nella RVC;
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 14, comma 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla scheda tecnica di riferimento n. 2 di cui alla deliberazione n. 234/02, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono);
- l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 9, comma 1, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e quanto previsto dalla citata scheda tecnica di riferimento n. 2, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti che le caldaie installate siano utilizzate per la produzione di acqua calda sanitaria e che abbiano sostituito precedente apparecchi elettrici, come invece previsto dalle condizioni di applicabilità della scheda tecnica di

riferimento utilizzata dalla società per quantificare i risparmi energetici conseguiti dall'intervento;

- ferme restando le altre violazioni sopra riportate con riferimento agli interventi n. 11, n. 16 e n. 20, si può considerare la data del certificato di collaudo (aprile 2002) congruente con quanto previsto dalla normativa di riferimento in relazione alla possibilità di rendicontare solo interventi già realizzati e risparmi energetici già conseguiti;
- sulla base dei documenti prodotti dalla società in relazione all'intervento n. 18, richiamati nelle risultanze istruttorie, non emergono elementi sufficienti per considerare l'intervento difforme dal disposto normativo;
- in conclusione, ad eccezione dell'intervento n. 18, la società non ha prodotto documentazione idonea ad attestare che gli interventi sono stati realizzati in modo conforme alle disposizioni dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, delle Linee guida, delle schede tecniche di riferimento e, dunque, secondo quanto da essa dichiarato nella richiesta di verifica e certificazione;
- per effetto delle violazioni di cui ai precedenti alinea non è, in particolare, possibile, ad eccezione dell'intervento n. 18, quantificare i risparmi energetici effettivamente conseguiti dagli interventi che compongono il progetto rendicontato con la RVC R007 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 delle Linee guida, e non è possibile verificare con certezza che tutti gli interventi che compongono il progetto siano stati realizzati non prima del 1° gennaio 2001 e che fossero stati effettivamente realizzati alla data della presentazione della richiesta di verifica e certificazione.

Considerato altresì che:

- alla luce dei controlli e delle valutazioni effettuate nell'ambito del presente provvedimento, il progetto rendicontato con la RVC R008 non risulta conforme al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e delle Linee guida; in particolare:
 - a) tutti gli interventi che compongono il progetto violano gli obblighi previsti in capo al soggetto titolare del progetto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), delle Linee guida e le disposizioni dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle medesime Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare e rendere verificabile la quantità di UFR rendicontate; infatti:
 - la società ha fornito, per tutti i citati interventi ad eccezione dell'intervento n. 8, per il quale si rimanda a quanto specificato nel successivo alinea, tabelle che risultano inidonee a confermare quanto dichiarato dalla società stessa in sede di RVC in relazione alla quantità di UFR oggetto degli interventi, in quanto oltre a non essere documenti fiscali come esplicitamente previsto dalle Linee guida, non sono datate, non sono firmate e non contengono alcun elemento identificativo della loro fonte di provenienza;
 - all'intervento n. 8 non è stata attribuita alcuna delle citate tabelle in quanto l'unica tabella presentata dalla società avente ad oggetto inverter (tipologia di UFR comune sia all'intervento n. 6, sia all'intervento n. 8) è stata attribuita all'intervento n. 6 in considerazione della coincidenza del numero di installazioni riportate con il numero di installazioni oggetto di quest'ultimo intervento;

- in aggiunta a quanto sopra, in relazione all'intervento n. 1 la documentazione prodotta dalla società riporta solo 107 delle 117 installazioni di caldaie unifamiliari rendicontate;
 - in aggiunta a quanto sopra, in relazione all'intervento n. 4 la documentazione prodotta dalla società è composta da tre elenchi, di cui due (elenco degli utenti ed elenco degli installatori) riportano un numero di lampade complessivamente inferiore a quelle rendicontate e uno (elenco delle lampade) un numero superiore a quello rendicontato;
 - la non verificabilità della quantità di UFR effettivamente oggetto degli interventi che compongono il progetto rende impossibile la verifica dei risparmi energetici effettivamente conseguiti dal progetto stesso in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 4, delle Linee guida e delle schede tecniche di riferimento;
- b) tutti gli interventi che compongono il progetto violano gli obblighi previsti in capo al soggetto titolare del progetto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), delle Linee guida, le disposizioni dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle stesse Linee guida, in quanto la società non ha prodotto documentazione idonea a provare che il progetto era stato effettivamente realizzato al momento della presentazione della RVC, ossia il 27 settembre 2005, come invece dichiarato dalla società nella medesima istanza, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà; infatti:
- la società ha fornito, con riferimento ai suddetti interventi, salvo che per l'intervento n. 8 per i motivi più sopra illustrati, tabelle che sono inidonee a confermare alcunché, in quanto non sono datate, non sono firmate e non contengono alcun elemento identificativo della loro fonte di provenienza;
 - all'intervento n. 8, come si è detto, non è comunque attribuibile alcuna delle citate tabelle in quanto l'unica tabella presentata dalla società avente ad oggetto inverter (tipologia di UFR comune sia all'intervento n. 6, sia che all'intervento n. 8) è attribuibile all'intervento n. 6 in considerazione della coincidenza del numero di installazioni riportate con il numero di installazioni oggetto di quest'ultimo intervento;
- c) tutti gli interventi che compongono il progetto violano gli obblighi previsti in capo al soggetto titolare del progetto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), delle Linee guida, le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle medesime Linee guida e quanto previsto dalle rispettive schede tecniche di riferimento di cui alle deliberazioni n. 234/02, n. 111/04 e n. 70/05, in quanto la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti il rispetto dell'ambito di applicazione e della normativa tecnica specificata nelle stesse schede tecniche; infatti:
- per quanto riguarda l'intervento n. 1 (i cui risparmi energetici sono stati rendicontati dalla società applicando la scheda tecnica n. 3 di cui alla deliberazione n. 234/02), Escoitalia non ha prodotto documenti giustificativi attestanti che tutte le caldaie installate siano del tipo unifamiliare, che tutti i clienti appartengano al settore domestico, che le caldaie siano utilizzate per la produzione di acqua calda sanitaria e che siano a 4 stelle di efficienza energetica; la società ha infatti fornito la citata tabella, di per sé inidonea a comprovare il rispetto di alcunché in quanto non datata, non firmata e non

contenente alcun elemento identificativo della fonte di provenienza; inoltre tale tabella riporta solo 107 delle 117 installazioni di caldaie unifamiliari rendicontate, e, per solo 90 di esse, aggiunge il nominativo del cliente che, peraltro, non risulta sempre una persona fisica e che a volte risulta ripetuto con riferimento a più installazioni;

- per quanto riguarda l'intervento n. 2 (i cui risparmi energetici sono stati rendicontati dalla società applicando la scheda tecnica n. 4 di cui alla deliberazione n. 234/02), la società non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare che i clienti appartengano al settore domestico, ad attestare la tipologia di scaldacqua installati e che essi siano stati installati in sostituzione di precedenti scaldacqua a gas a camera aperta e fiamma pilota; la società ha infatti fornito la citata tabella, di per sé inidonea a comprovare alcunché in quanto non datata, non firmata e non contenente alcun elemento identificativo della fonte di provenienza; peraltro tale tabella riporta solo per alcune delle installazioni il nominativo del cliente che, in aggiunta, non risulta sempre una persona fisica e che a volte risulta ripetuto con riferimento a più installazioni;
- per quanto riguarda l'intervento n. 3 (scheda tecnica n. 8 di cui alla deliberazione n. 234/02), la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti che tutti i clienti appartengano al settore domestico, che gli interventi abbiano riguardato integrazione o sostituzione di impianti elettrici, a gas o a gasolio e comprovanti la tipologia di pannelli solari installati; la società ha infatti fornito la citata tabella, di per sé inidonea a comprovare alcunché in quanto non è datata, non è firmata e non contiene alcun elemento identificativo della fonte di provenienza; peraltro tale tabella riporta solo per alcune delle installazioni il nominativo del cliente che, in aggiunta, non risulta sempre una persona fisica e che a volte risulta ripetuto con riferimento a più installazioni;
- per quanto riguarda l'intervento n. 4 (i cui risparmi energetici sono stati rendicontati dalla società applicando la scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02), la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti il rispetto del settore domestico e della classe di efficienza energetica delle lampade; la società ha infatti fornito la citata tabella, di per sé inidonea a comprovare alcunché in quanto non è datata, non è firmata e non contiene alcun elemento identificativo della fonte di provenienza; peraltro, come osservato più sopra, tale tabella è composta da tre elenchi, di cui due (elenco degli utenti ed elenco degli installatori) riportano un numero di lampade inferiori a quelle rendicontate e uno (elenco delle lampade) un numero superiore a quello rendicontato;
- per quanto riguarda l'intervento n. 5 (i cui risparmi energetici sono stati rendicontati dalla società applicando la scheda tecnica n. 19 di cui alla deliberazione n. 70/05), la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti il rispetto del settore domestico, la tipologia e l'etichettatura energetica dei condizionatori; la società ha infatti fornito la citata tabella, di per sé inidonea a comprovare alcunché in quanto non è datata, non è firmata e non contiene alcun elemento identificativo della fonte di provenienza; peraltro tale tabella non indica la tipologia e l'etichettatura dell'UFR, e, in

soli due casi, aggiunge il nominativo del cliente, che risulta in entrambi i casi la medesima società;

- per quanto riguarda l'intervento n. 6 (i cui risparmi energetici sono stati rendicontati dalla società applicando la scheda tecnica n. 9 di cui alla deliberazione n. 111/04), la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti il rispetto dei settori di intervento, della tipologia dei sistemi di pompaggio oggetto degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli inverter installati che sono previste nella scheda tecnica di riferimento (classi di prevalenza statica e potenza elettrica nominale); la società ha infatti fornito la citata tabella, di per sé inidonea a comprovare alcunché in quanto non è datata, non firmata e non riporta alcun elemento identificativo della fonte di provenienza; peraltro tale tabella (che, come si è detto più sopra, per il numero di installazioni riportate risulta a supporto dell'intervento n. 6 e non dell'intervento n. 8, anche se l'oggetto dei due interventi è il medesimo), pur indicando il modello installato, non riporta la tipologia e l'etichettatura;
 - per quanto riguarda l'intervento n. 7 (i cui risparmi energetici sono stati rendicontati dalla società applicando la scheda tecnica n. 12 di cui alla deliberazione n. 111/04), la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti il rispetto del settore domestico previsto dalla scheda tecnica di riferimento; difatti la società ha fornito la citata tabella, di per sé inidonea a comprovare alcunché in quanto non è datata, non firmata e non riporta alcun elemento identificativo della fonte di provenienza;
 - per quanto riguarda l'intervento n. 8 (i cui risparmi energetici sono stati rendicontati dalla società applicando la scheda tecnica n. 9 di cui alla deliberazione n. 111/04), la società non ha prodotto documenti giustificativi attestanti il rispetto dei settori di intervento, della tipologia dei sistemi di pompaggio oggetto degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli inverter installati che sono previste nella scheda tecnica di riferimento (classi di prevalenza statica e potenza elettrica nominale);
 - la non verificabilità del rispetto dell'ambito di applicazione e della normativa tecnica specificata nelle schede tecniche di riferimento degli interventi rende impossibile la verifica dei risparmi energetici effettivamente conseguiti dal progetto in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 delle Linee guida, in quanto le schede tecniche di riferimento dei singoli interventi che compongono il progetto definiscono la UFR e il risparmio specifico lordo riconosciuto per singola UFR sulla base di tali parametri (es.: caratteristiche tecniche degli apparecchi installati e/o di quelli sostituiti nel caso di applicazione ai casi di sostituzione, settore di utilizzo);
- d) tutti gli interventi che compongono il progetto ad eccezione dell'intervento n. 4 (relativamente al quale sono tuttavia state identificate le altre violazioni di cui si è dato conto nei precedenti alinea) violano gli obblighi previsti in capo al soggetto titolare del progetto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), delle Linee guida, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3 delle medesime Linee guida e quanto previsto dalle rispettive schede tecniche di riferimento, in quanto la società non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono); in particolare all'uopo non soccorre la produzione, da parte della società, delle già citate tabelle: in aggiunta al fatto che le stesse sono inidonee

a provare alcunché per i motivi sopra esposti, che l'intervento n. 8 è privo di tabella per le ragioni sopra esposte e che la tabella relativa all'intervento n. 1 riguarda solo 107 delle 117 installazioni rendicontate, tali tabelle, salvo quella relativa all'intervento n. 7, pur riportando il nominativo di un presunto cliente, non sempre lo identificano con una persona fisica (in violazione, dunque, di una delle condizioni di applicabilità delle schede tecniche di riferimento fatta eccezione per quella relativa all'intervento n. 6) e a volte lo ripetono con riferimento a più installazioni;

- in conclusione la società, per tutti gli interventi che compongono il progetto rendicontato con la RVC R008, non ha prodotto documentazione idonea ad attestare che gli interventi sono stati realizzati in modo conforme alle disposizioni dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, delle Linee guida e delle schede tecniche di riferimento e, quindi, secondo quanto da essa dichiarato nella richiesta di verifica e certificazione;
- per effetto delle violazioni di cui ai precedenti alinea non è, in particolare, possibile, per tutti gli interventi che compongono il progetto rendicontato con la RVC R008, quantificare i risparmi energetici effettivamente conseguiti dal progetto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 delle Linee guida, e non è possibile verificare con certezza che tutti gli interventi che compongono il progetto fossero stati effettivamente realizzati alla data della presentazione della richiesta di verifica e certificazione.

Ritenuto che:

- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica, introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, successivamente integrato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08, e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità, è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e dei connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;
- la certificazione del risparmio energetico presuppone l'effettiva realizzazione del progetto conformemente a quanto disposto dalla normativa e dalla regolazione di riferimento;
- a tal fine l'articolo 1, comma 1, lettera v), delle Linee guida dispone che il soggetto titolare del progetto “... risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto ... inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14”;
- inoltre l'articolo 14, comma 1, delle Linee guida dispone che l'Autorità “effettua, anche a campione, i controlli previsti dall'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione ed emissione dei TEE siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni dei medesimi decreti e alle Linee guida e secondo quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 13”;
- in aggiunta, l'articolo 14, comma 2, delle Linee guida dispone che “... i soggetti titolari di progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella

documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13”;

- le Linee guida e il dovere di buona fede e correttezza imponevano dunque ad Escoitalia di pre-constituire e conservare la documentazione idonea a rendere successivamente verificabile dall’Autorità che la preparazione ed esecuzione dei progetti da essa rendicontati con la RVC R007 e la RVC R008 fosse effettivamente avvenuta in modo conforme a quanto dichiarato dalla società nelle schede di rendicontazione, ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla regolazione attuativa emanata dall’Autorità;
- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevedono, in particolare:
 - a) *all’articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e all’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas, che nell’ambito del meccanismo dei TEE non possano essere rendicontati i progetti realizzati prima del 1° gennaio 2001;*
 - b) *all’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas, che ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai medesimi decreti sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 6, degli stessi decreti, ossia secondo le Linee guida successivamente predisposte dall’Autorità con deliberazione n. 103/03;*
 - c) *all’articolo 6, comma 1, che i prodotti, gli apparecchi e i componenti di impianto utilizzati nell’ambito dei progetti di cui ai medesimi decreti posseggano le caratteristiche tecniche indicate nel medesimo articolo, certificate con le modalità precisate nello stesso per ogni specifico caso;*
- le Linee guida prevedono, in particolare:
 - a) *all’articolo 12, comma 1, all’articolo 13, comma 8, all’articolo 14, comma 1, che i progetti rendicontati siano già stati realizzati al momento della loro rendicontazione, in conformità con quanto disposto dell’articolo 5, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;*
 - b) *all’articolo 4, commi 2 e 4, che per i progetti standardizzati (quali quelli oggetto del presente provvedimento), il risparmio lordo riconosciuto nell’ambito della richiesta di verifica e certificazione è calcolato come prodotto del numero di unità fisiche di riferimento (UFR) rendicontate nella stessa richiesta e del risparmio specifico lordo conseguibile per UFR (RSL) e che sia l’UFR, sia il RSL sono definiti dall’Autorità, attraverso le schede tecniche, per ogni tipologia di intervento;*
 - c) *all’articolo 9, comma 1, che i soggetti titolari di progetto devono assicurare la conformità dei progetti al disposto dell’articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla normativa tecnica specificata nelle schede tecniche;*
 - d) *all’articolo 14, comma 3, che per i progetti di tipo standardizzato, quali quelli oggetto del presente provvedimento, la documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo deve essere idonea a comprovare, come minimo, attraverso documentazione fiscale, il numero di unità fisiche di riferimento (UFR) rendicontate e il rispetto di quanto disposto all’articolo 9, comma 1;*
 - e) *al medesimo articolo 14, comma 3, che la documentazione che il soggetto titolare del progetto è tenuto a conservare comprende anche il nome e l’indirizzo dei clienti partecipanti, laddove richiesto dalla schede tecniche di riferimento;*

- alla luce delle richiamate disposizioni delle Linee guida, il quantitativo di UFR effettivamente oggetto degli interventi rendicontati e il rispetto della normativa tecnica prevista dai decreti ministeriali, dalle Linee guida e dalle schede tecniche standardizzate di riferimento degli stessi interventi costituiscono elementi entrambi essenziali per la quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti dagli stessi interventi;
- conseguentemente, la non verificabilità del quantitativo di UFR effettivamente oggetto degli interventi e/o della conformità alla normativa tecnica prevista nelle schede tecniche standardizzate di riferimento degli stessi interventi non rendono possibile l'accertamento dei risparmi energetici effettivamente conseguiti in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 delle Linee guida;
- le numerose e gravi violazioni riscontrate nel corso del procedimento e sopra descritte nel dettaglio, evidenziano la inidoneità dei progetti rendicontati da Escoitalia con la RVC R007 e la RVC R008 a rendere accertabile l'effettivo conseguimento dei risparmi energetici certificati;
- infatti, le violazioni commesse dalla società hanno trovato riscontro in documentazione contrastante con quanto dichiarato dalla stessa società nelle due RVC e disposto dalla normativa di riferimento e sono conseguenti al fatto che la società non ha prodotto documentazione idonea a rendere verificabile da parte dell'Autorità quanto da essa dichiarato nelle due RVC e disposto dalla normativa di riferimento; questo nonostante il fatto che, in base alle Linee guida, la società doveva essere in grado in ogni momento, per gli anni di vita utile degli interventi di cui si compongono i due progetti (5 o 8 anni a seconda dell'intervento), di produrre tale documentazione, e a tacere del fatto che la società è stata preavvisata circa l'effettuazione dell'ispezione, e che le è stato anche consentito di integrare la documentazione ispettiva con due successivi invii;
- in particolare le violazioni di cui ai precedenti alinea non consentono di quantificare i risparmi energetici effettivamente conseguiti dagli interventi che compongono i progetti rendicontati da Escoitalia con la RVC R007, ad eccezione dell'intervento n. 18, e con la RVC R008 in attuazione dell'articolo 4 delle Linee guida, e non consentono di verificare che tutti gli interventi fossero stati effettivamente realizzati alla data della presentazione della richiesta di verifica e certificazione e/o che tutti gli interventi non fossero stati realizzati prima del 1° gennaio 2001;
- dal momento che la certificazione di risparmio energetico presuppone l'effettiva realizzazione del progetto rendicontato, in mancanza di prova in tal senso la certificazione non può essere rilasciata o, se rilasciata, deve essere ritirata, in tutto o in parte, in modo da ristabilire la corrispondenza fra i TEE emessi e i risparmi energetici effettivamente conseguiti dal progetto; e che, a maggior ragione, analoghe sono le conseguenze nel caso in cui la documentazione prodotta non sia conforme a quanto previsto dalla normativa tecnica di riferimento e, quindi, a quanto dichiarato dalla società in sede di RVC;
- le due RVC presentate da Escoitalia in data 21 settembre 2005 e 27 settembre 2005, rispettivamente la RVC R007 e la RVC R008, contenevano una rappresentazione dei progetti e dei relativi risparmi energetici rendicontati che si è dimostrata non conforme a quanto verificato dall'Autorità in sede di controllo;
- sulla base delle suddette RVC il responsabile del procedimento ha approvato i progetti presentati con note rispettivamente in data 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904) e in data 21 aprile 2006 (prot. n. RM/M06/2330);

- entrambe le suddette note sono pertanto state in gran parte adottate su presupposti non corrispondenti a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Ritenuto inoltre che:

- l'articolo 7 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 subordina espressamente il rilascio della certificazione dei risparmi energetici e, conseguentemente, il rilascio dei corrispondenti titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10, comma 1 dei medesimi decreti ministeriali, all'effettivo conseguimento della corrispondente riduzione dei consumi di energia ad opera di un determinato progetto, correlando a tale obiettivo i poteri di controllo dell'Autorità;
- in particolare il potere dell'Autorità di effettuare controlli a campione anche postumi ai sensi dell'articolo 14 delle Linee guida – quale la verifica ispettiva di cui al presente procedimento – si spiega con la necessità di assicurare la corrispondenza fra TEE rilasciati e risparmi energetici effettivamente conseguiti dai progetti, ed è funzionale alla possibilità di ristabilire tale equilibrio rettificando l'ammontare dei TEE spettanti;
- se i TEE riconosciuti non corrispondono a risparmi effettivi viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, con riflessi anche sulle politiche nazionali energetiche ed ambientali;
- l'alterazione del meccanismo dei TEE si riverbera anche sui diritti dei consumatori in quanto la deliberazione n. 219/04 riconosce un contributo economico ai costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico agli stessi assegnati; tale contributo viene erogato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico su specifica richiesta dell'Autorità e viene finanziato con un prelievo sulle tariffe elettriche e del gas naturale pagate da tutti i consumatori;
- stante l'importanza degli interessi pubblici pregiudicati dall'indebita attribuzione di TEE, deve essere ristabilita la corrispondenza fra i titoli di efficienza energetica emessi e i risparmi energetici effettivamente conseguiti dai progetti presentati dalla società Escoitalia con la RVC R007 e la RVC R008.

Ritenuto infine che:

- con nota in data 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904) al progetto di cui alla RVC R007 sono stati certificati risparmi energetici equivalenti, su base semestrale, a 179 TEE di tipo I e a 1.664 TEE di tipo II, così ripartiti:
 - intervento n. 1: 1 TEE di tipo II;
 - intervento n. 2: 42 TEE di tipo II;
 - intervento n. 3: 1 TEE di tipo II;
 - intervento n. 4: 2 TEE di tipo II;
 - intervento n. 5: 16 TEE di tipo II;
 - intervento n. 7: 6 TEE di tipo II;
 - intervento n. 8: 1 TEE di tipo II;
 - intervento n. 9: 1.528 TEE di tipo II;
 - intervento n. 10: 6 TEE di tipo II;
 - intervento n. 11: 1 TEE di tipo II;

- intervento n. 12: 2 TEE di tipo II;
- intervento n. 13: 6 TEE di tipo II;
- intervento n. 14: 5 TEE di tipo II;
- intervento n. 15: 18 TEE di tipo II;
- intervento n. 16: 10 TEE di tipo II;
- intervento n. 17: 14 TEE di tipo II;
- intervento n. 18: 2 TEE di tipo I;
- intervento n. 19: 5 TEE di tipo II;
- intervento n. 20: 7 TEE di tipo I;
- intervento n. 21: 15 TEE di tipo I;
- intervento n. 22: 1 TEE di tipo I;
- intervento n. 23: 153 TEE di tipo I;
- intervento n. 24: 1 TEE di tipo I;
- con la nota in data 12 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 33303 del 18 dicembre 2007) e la nota prot. Autorità n. 11760 del 21 aprile 2008 Escoitalia ha rettificato i quantitativi di unità fisiche di riferimento precedentemente rendicontate nell'ambito dell'intervento n. 9 della RVC R007, con la conseguenza che i titoli emessi in relazione a tale intervento avrebbero dovuto essere, su base semestrale, pari a 21 TEE di tipo II anziché 1.528 TEE di tipo II come invece certificato dall'Autorità con la nota di cui al precedente alinea;
- tuttavia, in base ai controlli e alla valutazioni di cui al presente procedimento, il progetto rendicontato con la RVC R007 ha effettivamente conseguito risparmi energetici equivalenti, su base semestrale, a complessivi 2 TEE di tipo I, tutti relativi all'intervento n. 18;
- diversamente, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, delle Linee guida e del blocco delle emissioni automatiche trimestrali afferenti il progetto rendicontato con la RVC R007 che è stato disposto con nota 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904), ad oggi sono stati emessi a favore di Escoitalia 1.363 TEE di tipo I e 12.503 TEE di tipo II;
- vi sono dunque i presupposti per procedere all'annullamento d'ufficio della nota in data 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904) relativa al progetto rendicontato con la RVC R007 nella parte in cui riconosce un numero di TEE, per tipologia, superiore a quanto sopra precisato;
- in base ai controlli e alla valutazioni di cui al presente procedimento, il progetto rendicontato con la RVC R008 non avrebbe avuto diritto alla certificazione di alcun risparmio energetico in quanto non è risultato conforme al disposto della normativa di riferimento;
- diversamente, con nota in data 21 aprile 2006 (prot. n. RM/M06/2330) al progetto di rendicontato con la RVC R008 sono stati certificati risparmi energetici equivalenti, su base semestrale, a 72 TEE di tipo I e 15 TEE di tipo II, così ripartiti:
 - intervento n. 1: 4 TEE di tipo II;
 - intervento n. 2: 6 TEE di tipo II;
 - intervento n. 3: 5 TEE di tipo II;
 - intervento n. 4: 66 TEE di tipo I;
 - intervento n. 5: 1 TEE di tipo I;
 - intervento n. 6: 1 TEE di tipo I;
 - intervento n. 7: 1 TEE di tipo I;
 - intervento n. 8: 3 TEE di tipo I;

- nel complesso, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, delle Linee guida e richiamato nella nota di cui al precedente alinea, in relazione al progetto rendicontato con la RVC R008 ad oggi sono stati emessi a favore di Escoitalia 748 TEE di tipo I e 157 TEE di tipo II;
- vi sono dunque i presupposti per procedere all'annullamento d'ufficio della citata nota in data 21 aprile 2006 (prot. n. RM/M06/2330) relativa al progetto rendicontato con la RVC R007;
- in conclusione, considerato l'esito dei controlli e delle valutazioni effettuate e tenuto conto dei TEE effettivamente già bloccati nel conto proprietà intestato ad Escoitalia in attuazione di quanto disposto con la nota in data 28 aprile 2008 (prot. n. 12270 in pari data), vi sono i presupposti per chiedere a Escoitalia la restituzione di ulteriori complessivi 1.686 TEE di tipo I e 2.340 TEE di tipo II, di cui:
 - a) 938 TEE di tipo I e di 2.183 TEE di tipo II (979 dei quali rappresentano l'indebito derivante dalla rettifica dei dati effettuata dalla società con nota in data 12 dicembre 2007 - prot. Autorità n. 33303 del 18 dicembre 2007 - e con nota prot. Autorità n. 11760 del 21 aprile 2008);
 - b) 748 TEE di tipo I e 157 TEE di tipo II emessi in relazione al progetto rendicontato con la RVC R008

DELIBERA

1. di annullare la nota in data 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904) tranne per la parte in cui sono riconosciuti i risparmi energetici conseguiti dall'intervento n. 18 della RVC R007;
2. di annullare la nota in data 21 aprile 2006 (prot. n. RM/M06/2330) relativa alla RVC R008;
3. di ordinare ad Escoitalia la restituzione di 938 TEE di tipo I e 2.183 TEE di tipo II relativi al progetto rendicontato con la RVC R007, comprensivi anche dei 979 TEE di tipo II dei quali il Direttore Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha già disposto la restituzione con nota del 18 marzo 2009 (prot. n. 13026 del 19 marzo 2008), stabilendo che tale restituzione deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento;
4. di ordinare ad Escoitalia la restituzione di 748 TEE di tipo I e 157 TEE di tipo II relativi al progetto rendicontato con la RVC R008, stabilendo che tale restituzione deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento;
5. di prevedere che, scaduti i termini di cui ai precedenti punti 3 e 4, la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) provveda a verificare che i TEE di cui ai medesimi punti siano effettivamente registrati nel conto proprietà della Escoitalia e li annulli, mediante ritiro, dandone comunicazione alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: Direzione DCQS) entro 10 giorni dalla scadenza di tali termini;
6. di prevedere che, qualora dalla verifica di cui al precedente punto 5, risulti che il numero di TEE di una o più tipologie registrati nel conto proprietà intestato ad Escoitalia è inferiore a quello di cui ai punti 3 e 4, il GME segnali tempestivamente alla Direzione DCQS l'entità del disavanzo e provveda ad annullare, mediante ritiro,

un numero di TEE pari, per ciascuna tipologia, al valore massimo tra il numero registrato nel conto proprietà intestato ad Escoitalia e il numero complessivo di cui ai punti 3 e 4, informando la Direzione DCQS in ordine agli esiti delle operazioni condotte;

7. che l'inosservanza dei termini di adempimento fissati nei punti 3 e 4 della presente deliberazione comporterà l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori nei confronti di Escoitalia;
8. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento a Escoitalia, via Nino Bixio, 31, 53100 Siena e alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a, viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

6 maggio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis